



RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU / TASI

Nel caso di omesso o parziale versamento delle imposte IMU o TASI, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori.

Infatti, per evitare che vengano applicate sanzioni elevate per tali omissioni, il Contribuente che si accorge, prima che l'Ufficio preposto emetta l'atto impositivo, di non aver provveduto nei termini previsti dalla legge ad effettuare i pagamenti richiesti, può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori sulla base dei giorni di ritardo. Tale istituto si chiama "Ravvedimento Operoso".

Sono riportate di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso relativamente alla omissione, totale o parziale, del versamento del tributo.

Luglio 2024 - Riforma del sistema sanzionatorio tributario

Con il DLgs 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 150 del 28/06/2024 è stato riformato il sistema sanzionatorio tributario.

Sono diverse le novità introdotte dal Decreto.

Per gli aspetti di nostro interesse le due principali novità sono relative al valore percentuale della sanzione minima che passa dal 30 al 25% (dal primo settembre 2024) e nell'immediato, gli effetti sul ravvedimento operoso dopo il primo anno dalla scadenza della presentazione o dall'omissione.

In particolare la sanzione è ridotta (vedi pagina -42- della Gazzetta Ufficiale "«Art. 13 (Ravvedimento) »):

- *b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;*
- *b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.*

Tuttavia l'art.5 dello stesso decreto prevede espressamente in deroga al principio del "favor rei" l' applicazione alle violazioni commesse soltanto a partire dal 01/09/24 sia per le disposizioni recate all' art.2 (modifiche al d.lgs 471/97- vedi la riduzione della sanzione amministrativa dal 30% al 25%) sia per quelle recate all' art. 3 (modifiche al d.lgs 472/97-vedi l' estensione della sanzione pari a 1/7 oltre il termine per la presentazione della dichiarazione e la sanzione pari 1/6 se è stato notificato lo schema si avviso), allo scopo di garantire le coperture finanziarie già definite per quegli anni dagli enti.

Quindi per violazioni commesse dal il 1° settembre 2024, sul lungo periodo la sanzione del ravvedimento operoso passa da 1/6 ad 1/7 (ovvero fino a settembre dal 5% al 4,29% dell'importo non versato) tranne in caso di comunicazione dal Comune, come specificato, nel qual caso la sanzione da applicare è pari ad 1/6. Mentre per gli omessi versamenti fino ad un anno non ci sono cambiamenti nella sanzione.

Il Calcolo IMU è stato aggiornato nel ravvedimento operoso in modo da applicare queste modifiche. La sanzione pari ad 1/6, in caso di comunicazione dal Comune, viene applicata tramite una casella da spuntare presente dopo la casella per l'applicazione del ravvedimento operoso.

VALORI DELLA SANZIONE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 1° SETTEMBRE 2024

Dal 1° settembre 2024 la sanzione del ravvedimento operoso è applicata nelle seguenti misure:

- 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
- 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

VALORI DELLA SANZIONE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER VIOLAZIONI PRECEDENTI AL 1° SETTEMBRE 2024

Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% declinata in base alle regole del precedente ravvedimento operoso, ovvero:

- 0.1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1.5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1.67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza.
- 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.

TASSI DI INTERESSE APPLICATI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO:

2025: 2,00% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 dicembre 2024)

2024: 2,50% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 novembre 2023)

2023: 5,00% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022)

2022: 1,25% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021)

2021: 0,01% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020)

2020: 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019)

2019: 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018)

Il Contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24, barrando la casella "ravvedimento". Il modello F24 non prevede l'**esposizione autonoma di sanzioni e interessi** che vanno invece sommati all'importo dell'IMU o della TASI dovuta. Le somme dovute andranno arrotondate, per ogni riga, all'euro (esempio: importo da indicare euro 115,49 arrotondare a euro 115,00, totale importo da indicare euro 115,50 arrotondare a euro 116,00).

OMISSIONI SANABILI:

ANNO	SCADENZA ACCONTO	SCADENZA SALDO	SCADENZE VERSAMENTI E RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU							
			31°-90°giorno		91° giorno -1 anno		1 anno - 2 anni		2 anni - 5 anni	
			Acconto	Saldo	Acconto	Saldo	Acconto	Saldo	Acconto	Saldo
2020	31/08/2020	16/12/2020	29/11/2020	16/03/2021	31/08/2021	16/12/2021	31/08/2022	16/12/2022	30/08/2025	15/12/2025
2021	16/06/2021	16/12/2021	14/09/2021	16/03/2022	16/06/2022	16/12/2022	16/06/2023	16/12/2023	15/06/2026	15/12/2026
2022	16/06/2022	16/12/2022	14/09/2022	16/03/2023	16/06/2023	16/12/2023	15/06/2024	15/12/2024	15/06/2027	15/12/2027
2023	16/06/2023	18/12/2023	14/09/2023	17/03/2024	15/06/2024	17/12/2024	15/06/2025	17/12/2025	14/06/2028	16/12/2028
2024	17/06/2024	16/12/2024	15/09/2024	16/03/2025	17/06/2025	16/12/2025	17/06/2026	16/12/2026	16/06/2029	15/12/2029
2025	16/06/2025	16/12/2025	14/09/2025	16/03/2026	16/06/2026	16/12/2026	16/06/2027	16/12/2027	15/06/2030	15/12/2030

IL VERSAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO SECONDO UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ:

A mezzo modello F24 che può essere presentato per il pagamento presso qualunque sportello bancario o postale del territorio nazionale.
In caso di versamento a mezzo modello F24 i codici di riferimento da utilizzare sono:

Codici tributo per il pagamento dell'IMU

Tipologia immobili	Codice IMU (quota Comune)	Codice IMU (quota Stato)
AREE FABBRICABILI	3916	=====
ALTRI FABBRICATI	3918	=====
TERRENI AGRICOLI	3914	=====
FABBRICATI CAT. D	3930 (solo per quota eccedente 7,6 per mille)	3925

Codici tributo per il pagamento della TASI

Tipologia immobili	Codice TASI
ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A/1-A/8-A/9) E RELATIVE PERTINENZE	3958
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	3959

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati contestualmente all'imposta dovuta (sommendo gli importi corrispondenti e utilizzando il codice tributo F24 relativo all'imposta).

Ricordarsi di barrare la casella Ravvedimento Operoso e la Rata (acconto o saldo) a cui si riferisce il versamento

N.B.: Il codice catastale del Comune di Villafranca di Verona è L949.

Collegandosi al sito Internet

https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu_2020.php?comune=villafrancadiverona

https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu_2021.php?comune=villafrancadiverona

https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu_2022.php?comune=villafrancadiverona

https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu_2023.php?comune=villafrancadiverona

https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu_2024.php?comune=villafrancadiverona

https://www.amministrazionicomunali.net/imu/calcolo_imu_2025.php?comune=villafrancadiverona

sono disponibili le funzioni di calcolo dell'imposta e del ravvedimento operoso e ulteriori informazioni.